



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 72 DEL 26/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

L'anno **2017**, addì **26** del mese di **settembre** alle ore **17:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ANGELO CAPALBO.

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
MACINI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
VANNINI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUISE SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
CALAMASSI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
BORGARELLI FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
LEGNAIOLI CRISTIANA	CONSIGLIERE	Assente
BUCALOSSO MIRIANA	CONSIGLIERE	Presente
DE MARCO FILOMENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
NARDI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
RABAZZI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
BIANCUCCI KETI	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente

E' altresì presente il Vice Sindaco ANDREUCCI LODOVICO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FILOMENA DE MARCO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane
Anno: 2017
Numero: 1066

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare il presente provvedimento;

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi*

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

RICHIAMATO il D.Lgs 123/2014 che ha aggiornato il D.Lgs 118/2011 disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato ai suddetti articoli 11-bis - 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto l'allegato 4/4 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

PRECISATO che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 118/2011 e del co. 8 dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d'Elsa non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- ☐ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- ☐ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ☐ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Colle di Val d'Elsa dell'esercizio 2016;

DATO ATTO che il perimetro di consolidamento del "Gruppo Comune Colle di Val d'Elsa" individuato risulta il seguente:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	Motivazione
A.S.P. Bottai-Lekie	Ente strumentale controllato - controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M.	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e titolare di affidamenti diretti
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.	Ente strumentale partecipato – affidatario diretto di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione, fondazione a totale partecipazione pubblica, influenza notevole

	per il possesso della quota del 33,84%
Siena Casa Spa	Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00%
Intesa Spa	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti, (servizio energia piscina), non c'è influenza notevole - quota di minoranza del 7,21%

PRESO ATTO, che a seguito della suddetta deliberazione sono state inviate comunicazioni a tutti gli enti e società ricompresi nell'area di consolidamento affinché fornissero le informazioni necessarie alla realizzazione del documento e, in particolare, i rispettivi bilanci chiusi al 31.12.2016 nonché le informazioni di dettaglio in ordine alle operazioni infragruppo intercorse nell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 09.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende, fra l'altro, lo stato patrimoniale e il conto economico;

DATO ATTO che gli organi sociali competenti hanno approvato i bilanci chiusi al 31.12.2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento:

- A.S.P. Fondazione Bottai-Lekie - Consiglio di Amministrazione in data 27.04.2017 e presa d'atto in Consiglio Comunale con atto n. 44 del 09.05.2017;
- Azienda Speciale Multiservizi - Consiglio di Amministrazione deliberazione n. 4 del 28.04.2017 e Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 09.05.2017;
- Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Assemblea congiunta Consiglio di Indirizzo e Consiglio di Gestione del 02.05.2017;
- Siena Casa Spa, Assemblea dei Soci del 3.05.2017;
- Intesa Spa Assemblea dei Soci del 28.06.2017.

VISTI, pertanto, i bilanci dell'esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

RICHIAMATO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
.....”

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.09.2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione e dell'eventuale rendiconto consolidato;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione economica-finanziaria, resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, nella quale è stato espresso parere favorevole alla sua approvazione, documento che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D";

VISTA l'assoluta urgenza e la improrogabilità dell'atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/09/2017;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2. del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come da registrazione audiovisiva agli atti;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 - Servizi Finanziari e Gestione risorse umane - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 13 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli n. 7;
- voti contrari n. 6 (Biancucci, Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi, Galgani);
- astenuti n. /;

Pertanto,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato del "Gruppo Comune Colle di Val d'Elsa" per l'esercizio 2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e composto da:
 - Stato Patrimoniale consolidato - allegato "A";
 - Conto Economico consolidato - allegato "B";
 - Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa - allegato "C";
 - Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria - allegato "D";
2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell'art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016;
3. con votazione separata, avente esito invariato (con n. 7 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Biancucci, Bucalossi, De Marco, Nardi, Rabazzi, Galgani), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.-

Si dà atto che subentra nella sala della riunione il consigliere Francesco Nencini, mentre esce il consigliere Gianni Rabazzi, sono pertanto presenti n. 13 consiglieri, compreso il sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DE MARCO FILOMENA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CAPALBO ANGELO

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016**
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche ma che identificano un'unica entità economica. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico.

Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi:

- a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo (il Comune di Colle di Val d'Elsa) con i corrispondenti valori delle imprese partecipate rientranti nell'area di consolidamento;
- b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle partecipate, unitamente alla quota di patrimonio netto di queste ultime;
- c) eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (operazioni infragruppo).

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione delle realtà economiche partecipate, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Il bilancio consolidato deve pertanto consentire di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato è composto, così come previsto dal principio contabile, da:

- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa e relazione sulla gestione.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

- art. 151, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000:
“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000:
*“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.*
- art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”
- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;

b) istruzione e diritto allo studio;

c) ordine pubblico e sicurezza;

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;

e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

f) turismo;

g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;

h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

i) trasporti e diritto alla mobilità;

j) soccorso civile;

k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

l) tutela della salute;

m) sviluppo economico e competitività;

n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;

o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;

p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;

q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;

r) relazioni internazionali.”

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine,

per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il punto 6) del sopra richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 dispone testualmente " *per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)*".

Infine si richiama la deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.06.2016 avente ad oggetto ***“SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI A CONTROLLO PUBBLICO DIRETTO (AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E ALTRE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI"*** con la quale l'amministrazione ha fissato le linee di indirizzo per la "governance" delle proprie partecipate.

DECORRENZA DELL'OBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

A decorrere dall'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.10.2015 ha esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2016.

Quindi questa è la prima volta che viene redatto un bilancio consolidato del "Gruppo Comune Colle di Val d'Elsa".

GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

Comune di Colle di Val d'Elsa (Provincia di Siena)**RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016**

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

Per quanto concerne il Comune di Colle di Val d'Elsa, il quadro delle partecipazioni dirette, alla data del 31 dicembre 2016, è il seguente:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	QUOTA DI PARTECIP.	ATTIVITA' SINTETICA
A.S.P. Bottai - Lekie	0,00	Servizi sociale e socio assistenziali
Autorità Idrica Toscana 6 Ombrone	1,89%	Consorzio obbligatorio gestione acque
Autorità Servizio Gestione Rifiuti Toscana Sud	1,25%	Consorzio obbligatorio gestione rifiuti
Azienda Speciale Multiservizi	100,00%	Servizi di supporto all'istruzione, gestione farmacie comunali e mattatoio
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa FTSA	33,84%	Servizi sociali e socio assistenziali
Acquedotto del Fiora Spa	2,00%	Gestione acquedotti
A.P.E.A. Srl scissione parz. in Terre di Siena Lab Srl	2,02%	Sviluppo sostenibile Provincia di Siena
Consorzio Terre Cablate	5,70%	Realizzazione rete a banda larga e servizi telematici
C.R.E.A. Srl	7,35%	Servizi di ricerca per l'industria, artigianato, etc
Fidi Toscana Spa	0,01%	Servizi del credito
Intesa Spa	7,21%	Gestione servizi pubblici locali
Microcredito di solidarietà Spa	0,99%	Concessione di crediti sociali
Tra-In Spa	2,55%	Gestione trasporto pubblico locale
Siena Ambiente Spa	4,78%	Gestione servizi raccolta e smaltimento rifiuti
Siena Casa Spa	6,00%	Gestione patrimonio edilizia residenziale pubblica
Società Consortile Il Cristallo Srl	13,00%	Promozione del cristallo di Colle di Val d'Elsa

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, applicabile per questo Ente a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, che prevede la redazione da parte dell'Ente locale di un bilancio consolidato con i propri Enti e Organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, la Giunta Comunale ha adottato **la deliberazione del n. 136 del 28.12.2016**, con la quale ha approvato l'elenco degli enti da considerare nel gruppo amministrazione pubblica di Colle di Val d'Elsa e, fra questi, quelli da includere nel bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**).

Il principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.L.gs 118/2011 e s.m.i., al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

- a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata».

Sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 del Comune di Colle di Val d'Elsa, si è provveduto ad individuare la cosiddetta **"soglia di irrilevanza"** da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento, che è risultata la seguente:

Parametri	Comune di Colle di Val d'Elsa	%	Soglia
Totale attivo	Rendiconto 2016 €. 103.137.549,40	10%	€. 10.313.754,94
Patrimonio netto	Rendiconto 2016 €. 40.749.069,43	10%	€. 4.074.906,94
Ricavi caratteristici	Rendiconto 2016 €. 18.389.402,11	10%	€. 1.838.940,21

Pertanto l'inclusione è stata decisa verificando che non sussistono, per ciascuno degli Ente/Azienda/Società considerati, le cause di irrilevanza ed esclusione previste dal punto 3.1 del citato principio contabile applicato del bilancio consolidato: sono infatti considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri quantitativi del **totale dell'attivo**, del **patrimonio netto** e dei **ricavi caratteristici**, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Ente Capogruppo.

Sono stati esclusi, da questo confronto, gli organismi partecipati al 100% dall'Ente Capogruppo, (Azienda Speciale e l'A.S.P. Bottai-Lekie, facendo presente che per quanto riguarda quest'ultima si tratta di una partecipazione senza titolo partecipativo in quanto il patrimonio è pervenuto da lascito testamentario e successivamente oggetto di riconversione a fini sociali e assistenziali.

Pertanto, il perimetro di consolidamento è risultato il seguente:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	Motivazione
A.S.P. Bottai-Lekie	Ente strumentale controllato - controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M.	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e titolare di affidamenti diretti
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.	Ente strumentale partecipato – affidatario diretto di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione, fondazione a totale partecipazione pubblica, influenza notevole per il possesso della quota del 33,84%
Siena Casa Spa	Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00%
Intesa Spa	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti, (servizio energia piscina), non c'è influenza notevole - quota di minoranza del 7,21%

DATI CONSOLIDATI PER IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Al fine di consentire la corretta e puntuale elaborazione del bilancio consolidato, con e-mail dell'Area 4 "Servizi Finanziari e Gestione risorse umane" del Comune di Colle di Val d'Elsa, ultima quella inviata per PEC il 4 agosto 2017 è stato richiesto a ciascun Ente/società rientrante nel perimetro di consolidamento di predisporre una scheda informativa contenente le seguenti informazioni:

a) Bilancio di esercizio approvato - bilancio consolidato (se la società è a sua volta capogruppo di una subholding) - rendiconto dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

b) Stato patrimoniale riclassificato secondo il modello del bilancio consolidato, allegato alla presente. Per ciascuna voce dello stato patrimoniale si dovranno evidenziare i criteri di valutazione adottati, la conformità, o meno, a quelli indicati dall'Ente capogruppo con la presente direttiva, e le eventuali differenti valutazioni secondo il differente criterio adottato. Ove non fosse possibile adottare il criterio richiesto, senza compromettere la veridicità della rappresentazione contabile, occorrerà evidenziare e motivare adeguatamente tale circostanza;

c) Conto economico riclassificato secondo il modello del bilancio consolidato, allegato alla presente. Per ciascuna voce del conto economico si dovranno evidenziare i criteri di valutazione adottati, la conformità, o meno, a quelli indicati dall'Ente capogruppo con la presente direttiva, e le eventuali differenti valutazioni secondo lo specifico criterio adottato. Ove non fosse possibile adottare il criterio richiesto, senza compromettere la veridicità della rappresentazione contabile occorrerà evidenziare e motivare adeguatamente tale circostanza.

d) Operazioni infragruppo. Per ciascuna categoria di operazione infragruppo dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari a calcolare esattamente gli importi che dovranno essere oggetto di elisione. In particolare si dovranno riportare i valori delle seguenti operazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenziandone importi e imputazione contabile:

-Vendita/acquisti di merci o prodotti e prestazioni di servizi, imposte applicate, trattamento ai fini IVA;

-Vendita/acquisti di cespiti con indicazione di plusvalenze o minusvalenze conseguite, ammortamenti relativi e movimentazioni del fondo ammortamento, imposte applicate;

-Vendita/acquisti beni immateriali, quali marchi e brevetti con indicazione di plusvalenze o minusvalenze conseguite, ammortamenti relativi e movimentazioni del fondo ammortamento.

- Concessione di prestiti, finanziamenti e anticipazioni di liquidità - con indicazione del valore del debito residuo e degli oneri finanziari applicati al bilancio di esercizio e relativa tassazione applicata.

Situazione debiti/crediti al 31/12/n-1 con l'Ente capogruppo e con le altre componenti del gruppo con indicazione degli eventuali accantonamenti effettuati a fondo svalutazione crediti.

Prospetto riepilogativo degli utili/perdite conseguite a seguito delle operazioni infragruppo con separata indicazione della quota relativa di competenza dei soci terzi e delle imposte applicate.

-Tributi pagati al Comune di Colle di Val d'Elsa delle partecipazioni infragruppo calcolate con il metodo del patrimonio netto.

-Dividendi distribuiti infragruppo.

- Scheda riassuntiva delle operazioni infragruppo oggetto di elisione

e) Informazioni da inserire nella nota integrativa:

-i criteri di valutazione applicati;

-le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

-distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica

- indicazione della natura delle garanzie;

-la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

-la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

-la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

-cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

-per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai seguenti provvedimenti:

- per quanto riguarda il Comune Colle di Val d'Elsa lo Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e relativo al patrimonio netto), nonché il Conto Economico al 31/12/2016, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 09/05/2017;
- per quanto attiene gli Enti compresi nell'area di consolidamento lo Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e relativo al patrimonio netto), nonché il Conto Economico al 31/12/2016, approvati come segue:
 - A.S.P. Fondazione Bottai-Lekie - Consiglio di Amministrazione in data 27.04.2017 e presa d'atto in Consiglio Comunale con atto n. 44 del 09.05.2017;
 - Azienda Speciale Multiservizi - Consiglio di Amministrazione deliberazione n. 4 del 28.04.2017 e Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 09.05.2017;
 - Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Assemblea congiunta Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione del 02.05.2017;

- Siena Casa Spa, Assemblea dei Soci del 3.05.2017;
- Intesa Spa Assemblea dei Soci del 28.06.2017.

La documentazione utilizzata per la predisposizione della presente relazione e del relativo bilancio consolidato è disponibile presso l'ufficio ragioneria del Comune.

MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune, capogruppo, deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- 1) il metodo integrale, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- 2) il metodo proporzionale, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Pertanto i seguenti organismi e enti strumenti controllati sono stati consolidati con il **metodo analitico integrale** per i seguenti motivi:

A.S.P. Bottai-Lekie	Ente strumentale controllato - controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Comune esercita direttamente la maggioranza dei voti negli organi decisionali, il patrimonio va al Comune in caso di scioglimento - Partecipazione senza titolo partecipativo
Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M.	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, esercita direttamente la maggioranza dei voti negli organi decisionali e titolare di affidamenti diretti

I seguenti organismi e enti strumenti partecipati e società sono stati consolidati con il **metodo analitico proporzionale in base alle percentuali di capitale detenute** per i seguenti motivi:

Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.	Ente strumentale partecipato – affidatario diretto di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione, fondazione a totale partecipazione pubblica, influenza notevole per il possesso della quota del 33,84%, non c'è il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili negli organi decisionali, nè di rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali e neppure l'obbligo di ripianare le perdite in misura superiore alla quota di partecipazione
Siena Casa Spa	Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00%
Intesa Spa	Società a totale partecipazione pubblica titolare di affidamenti diretti, (servizio energia piscina), non c'è influenza notevole - quota di partecipazione di minoranza del 7,21%

Non si è ritenuto opportuno avvalersi per quest'ultime due partecipazioni del metodo del patrimonio netto.

Come metodologia di lavoro per la redazione del bilancio consolidato si è ritenuto opportuno operare per fasi, nel modo seguente:

- 1) determinazione dello stato patrimoniale aggregato iniziale e del conto economico aggregato iniziale;
- 2) valutazione del valore delle partecipazioni con metodo patrimonio netto e redazione dello stato patrimoniale aggregato e del conto economico aggregato post rettifiche dei valori delle partecipazioni;
- 3) redazione dello stato patrimoniale aggregato e del conto economico aggregato post rettifiche per i dividendi erogati;
- 4) individuazione, riconciliazione delle partite infragruppo e rettifiche di pre-consolidamento con redazione dello stato patrimoniale aggregato e del conto economico aggregato post rettifiche;
- 5) individuazione delle operazioni intercompany, eliminazione ed elisioni delle partite infragruppo e dello stato patrimoniale aggregato e del conto economico aggregato post rettifiche;
- 6) rettifiche dei singoli risultati di amministrazione e dello stato patrimoniale aggregato e del conto economico aggregato post rettifiche;
- 7) redazione dello Stato Patrimoniale consolidato e del Conto Economico consolidato al 31.12.2016 del Gruppo "Comune di Colle di Val d'Elsa" secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

DIFFERENZE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo “amministrazione pubblica” hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

A tal fine, sulla base delle informazioni e della documentazione richiesta alle società ed organismi inclusi nel periodo di consolidamento, sono state individuate le specifiche operazioni infragruppo che identificano gli importi reciproci da elidere (costi-ricavi, debiti-crediti, ecc).

In questa fase sono emerse alcune differenze tra gli importi reciproci da elidere, riconducibili soprattutto **all'adozione di sistemi contabili difformi tra le società, che adottano la disciplina civilistica, applicando un metodo economico-patrimoniale incentrato sulla partita doppia, e gli enti locali che adottano una contabilità di tipo finanziario ed ovviamente anche principi contabili diversi.**

Pertanto, prima di procedere con le modifiche da apportare alle partite infragruppo, è stato necessario effettuare alcune rettifiche di specifiche poste contabili al fine di rendere uniformi i bilanci da consolidare.

I principali scostamenti che sono stati identificati e le rettifiche formali di pre-consolidamento effettuate sono di seguito riepilogati:

- relativamente all'A.S.P. Bottai-Lekie sono stati parificati e resi equivalenti i crediti e debiti reciproci registrando nel bilancio del Comune crediti per €. 486,86 e rettificato un costo di €. 8.659,65 nel bilancio del Comune per l'adozione di principi contabili diversi in quanto spese per affitti di competenza del 2015 e precedenti che hanno determinato minori costi ed un maggiore risultato di esercizio nel conto economico consolidato.

- relativamente all'Azienda Speciale Multiservizi sono stati parificati e resi equivalenti i crediti e debiti reciproci registrando nel bilancio dell'Azienda minori crediti vs. il Comune per €. 2.652,19 che hanno determinato maggiori proventi ed un maggiore risultato di esercizio nel conto economico. Per quanto concerne, invece, i costi ed i ricavi sono stati registrati maggiori costi per €. 223.354,45 per fatture emesse a fine anno dall'Azienda ed in corso di emissione al 31.12.2016 relative a servizi effettuati nel 2016 che per l'adozione di sistemi contabili diversi e per mancanza di documenti e comunicazioni non sono state considerate nel bilancio del Comune che hanno determinato maggiori costi ed un minore risultato di esercizio nel conto economico consolidato.

- relativamente alla Fondazione Territori Alta Valdelsa sono stati parificati e resi equivalenti i dati relativi ai crediti e debiti reciproci, dove lo storno più rilevante è quello nel bilancio della F.T.S.A. che ha eliminato partite attive e passive di pari importo (€. 258.995,08) relative al costo del personale comandato dal Comune e rilevato nel bilancio dell'FTSA sia come costo che come ricavo

nella quota capitaria dovuta al lordo e non al netto; inoltre sono stati rettificati costi e ricavi dove quello più importante si riferisce nel bilancio del Comune a trasferimenti correnti per €. 92.469,53 liquidati nel 2016 e considerati costi che nel bilancio della Fondazione erano già stati portati a ricavi negli anni precedenti al 2015 che hanno determinato maggiori proventi ed un maggiore risultato di esercizio nel conto economico consolidato.

- relativamente alla Società Intesa Spa sono stati stralciati crediti per €. 96.790,93 risultanti dal bilancio di quest'ultima nei confronti di questa Amministrazione non dovuti e riferiti: - a spese di progettazione della riqualificazione del sistema delle gore a Colle di Val d'Elsa (ft. 691/2005 di €. 94.082,65) subito contestate con fatture e progetto rispediti al mittente; all'emissione di una nota di credito di €. 405,23 (215/2006) di importo inferiore all'accordo transattivo sottoscritto; alla contestazione della fattura 64/2013 di €. 2.303,05 contestata da questa Amministrazione e non riconosciuta - che hanno determinato maggiori proventi ed un maggiore risultato di esercizio nel conto economico consolidato.

- relativamente alla partecipata Siena Casa Spa risulta un debito di € 11.146,10 nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa che non è stato rilevato nel bilancio di quest'ultimo (credito v/s Siena casa Spa), in quanto gli importi sono stati comunicati dalla partecipata alla capogruppo solo dopo la chiusura del rendiconto da parte di quest'ultimo. E' stata pertanto effettuata una rettifica per rilevare tale credito nel bilancio della capogruppo, che ha determinato maggiori crediti nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato. Sempre nel bilancio di Siena Spa risulta invece un credito di €. 7.981,27 nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa per "mancata emissione dell'atto di decadenza dell'assegnazione di alloggi ERP a moroso" che nel bilancio comunale non è stato rilevato perché comunicato dopo la chiusura del rendiconto 2016 e pertanto anche in questo caso sono state effettuate le relative rettifiche considerando tali costi nel bilancio della capogruppo.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate nello Stato Patrimoniale Aggregato, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, per un totale di €. 1.426.399,01, è il seguente:

STATO PATRIMONIALE						
CONTO	COMUNE	ASP BOTTAI	A.S.M.	F.T.S.A	SIENA CASA	INTESA
Imm. Finanz.		- 40.000,00				
Crediti vs. clienti		- 4.979,70	- 508.681,10			- 496.136,43
Crediti vs. part.	- 58.283,30					
Crediti vs. altri	- 279.947,43				- 7.981,27	
Debiti vs. fornit.	- 1.004.817,53		- 195.200,00	- 106.073,45		
Debiti vs. part.	- 34.892,87					
Debiti vs. altri	- 48.457,88	- 9.063,76		- 47.137,20	- 11.146,10	
TOTALI	- 1.426.399,01	- 54.043,46	- 703.881,10	- 153.210,65	- 19.127,37	- 496.136,43

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate nel Conto Economico Aggregato, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, per un totale di €. 2.213.060,43, è il seguente:

CONTO ECONOMICO						
CONTO	COMUNE	ASP BOTTAI	A.S.M.	F.T.S.A	SIENA CASA	INTESA
Proventi tributi	- 49.295,00					
Ricavi servizi			- 792.808,44			- 236.620,73
Proventi beni	- 11.146,10				- 7.981,27	
Ricavi diversi		- 4.255,05				
Altri proventi	- 10.899,31		- 8.190,68	- 1.091.863,85		
Spese servizi	- 1.029.429,17					
Utiliz. beni terzi	- 12.236,32				- 11.146,10	
Spese personale	- 267.185,76					
Trasf. correnti	- 832.868,77					
Oneri diversi		- 4.775,31	- 9.631,00	- 45.788,00		
TOTALI	- 2.213.060,43	- 9.030,36	- 810.630,12	- 1.137.651,85	- 19.127,37	- 236.620,73

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

-Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

-Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale.

-Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni sono state valutate col criterio del patrimonio netto.

-Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

-Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

-Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

-Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

-Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

-Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

-Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune di Colle di Val d'Elsa le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

In base a quanto riportato nei documenti di bilancio risultano i seguenti debiti esigibili oltre l'esercizio successivo:

SOCIETA'	%	TOTALE DEBITO	DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	QUOTA CONSOLIDATA OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
A.S.P. BOTTAI-LEKIE	100,00	294.027,00	-	-
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100,00	1.631.121,00	20.044,00	20.044,00
FOND. TERRIT. ALTA VALDELSA	33,84	6.053.116,00	-	-
INTESA SPA	7,21	9.177.640,00	1.225.574,00	88.363,89
SIENA CASA SPA	6,00	14.178.363,00	7.477.711,00	448.662,66
			8.723.329,00	557.070,55

CONCLUSIONI

Questa relazione è stata predisposta, oltre che obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione dello schema del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, che si allega alla presente, come di seguito composto:

- Conto Economico consolidato;
- Stato Patrimoniale Attivo consolidato;
- Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto consolidato.

Colle di Val d'Elsa, 11 settembre 2017



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1066/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 19/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1066/2017**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile

Colle di Val d'Elsa, 19/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2017 **N. 72 DEL 26/09/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 23/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. CAPALBO ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)